

## **Proposta di legge: Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo (A.C. 668) ed abbinata (A.C. 657)**

### **Intervento dell'on. Olga D'Antona su emendamento 01.013**

Signor Presidente, la proposta emendativa Contento 01.03 è identica alla mia 01.013. In realtà, si tratta del cuore di questo provvedimento. Debbo dire che presentai già nel luglio 2006 un testo identico, che poi ho ripresentato in questa legislatura. Innanzitutto, vorrei sottolineare che quello che mi ha spinto a presentare questo testo non è certo una posizione di tipo ideologico e nemmeno, come ho sentito dire da qualcuno in quest'Aula, il voler fare la faccia cattiva a chi si macchia di reati. Si tratta, invece, di sanare una stortura che suona ai più come una vera e propria ingiustizia. Questo automatismo che riduce ad un terzo la pena a chi chiede il rito abbreviato Pag. 6 provoca in alcuni casi delle situazioni paradossali: non raramente capita ad un padre al quale è stata assassinata la figlia di vedersi l'assassino che passeggia sotto le sue finestre dopo sette anni. Appare davvero una ingiustizia vedere due persone che si macchiano dello stesso reato di cui una, attraverso il rito abbreviato, sconta un terzo rispetto alla pena dell'altro.

Quindi, lo spirito che ha animato questo provvedimento è stato quello di sanare un'ingiustizia, non desiderare che un reo stia in carcere per sempre. Non è questo il punto: sono tra quelli che ritiene che occorra lasciare una speranza ad ognuno. Qualunque persona, poi, attraverso una reale rieducazione, che purtroppo non sempre avviene nelle nostre carceri, può cambiare ed essere reinserito appieno nella società.

Quindi, si tratta di sanare questa stortura. Purtroppo, non posso non lamentare e non esprimere rammarico rispetto alla modalità con la quale questo testo è stato portato avanti. Credo che una cosa di questo genere avrebbe meritato un diverso approfondimento. Probabilmente, questo lo si evince anche dalla discussione avvenuta in quest'Aula, di cui non poche argomentazioni sono, in realtà, degne di nota e di riflessione.

Credo che avremmo dovuto affrontare questa questione facendo delle audizioni, ascoltando ad esempio le famiglie delle vittime, ma anche magistrati e funzionari del Ministero che ci dicessero quale reale impatto un provvedimento di questo tipo può produrre, non essendo spinti né da ragioni ideologiche, né da ragioni elettorali. Credo quindi che un maggiore approfondimento sarebbe stato importante e necessario.

Infatti, non poche delle argomentazioni espresse in quest'Aula, anche contrarie ad alcuni articoli del testo da me presentato, ho trovato che fossero comunque degne di riflessione. Quindi, questo è il rammarico: occorre sanare la stortura che in determinati casi il rito abbreviato produce, ma siamo anche consapevoli che non intendiamo abolire il rito abbreviato *tout court* perché sappiamo bene che in alcuni casi ciò potrebbe determinare un effetto diverso da quello che noi auspichiamo. Quindi, questo è il senso della mia proposta emendativa e ci tenevo a chiarirlo (*Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico*).

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

Art. 01. - 1. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo.»

**\*01. 013.** D'Antona.

**(Approvato)**